



COMUNE DI CALTRANO

SETTORE AFFARI GENERALI

anagrafe@comune.caltrano.vi.it

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) –

c.f.84000910244 - p.iva 00541820247

n.tel. 0445/891043 - n.fax 0445/390043

N. 78 Reg. Generale

Data 24/03/2017

☐ **ORIGINALE**

x C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI. BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 31/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE :

A seguito della riorganizzazione dei servizi che fanno capo al settore affari generali , con precedenti delibere di Giunta Comunale n. 55 in data 01/07/2009 e n. 2 in data 24/01/2010 è stato espresso lo indirizzo di gestire la biblioteca comunale mediante ricorso all'affidamento di servizio a terzi.

La decisione è stata motivata dalla impossibilità di gestire direttamente i servizi culturali con personale comunale per carenza di figure professionali qualificate per questi servizi.

Il quadro normativo vigente disciplina il particolare regime di favore riservato dal legislatore nazionale e regionale alla cooperazione sociale in ragione della finalità di pubblico interesse dalla stessa perseguita.

Scopo della cooperazione sociale infatti è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

In particolare la disciplina prevista dalla Legge n. 381/91 e dalla Legge Regionale del Veneto n. 23 del 03/11/2006, nonché dalla DGRV n. 4189 del 18/12/2007 rende possibile l'affidamento mediante "convenzionamento diretto", in favore di cooperative sociali di tipo A), di servizi in materia socio – sanitaria ed educativa.

Il convenzionamento diretto è una procedura di affidamento dei servizi che, in deroga alla normativa degli appalti, consente di stipulare un contratto privatistico di appalto tra una pubblica amministrazione e una cooperativa sociale individuata direttamente dall'affidante.

La scelta di gestione del servizio mediante convenzione diretta trova concretizzazione in rilevate esigenze di natura sociale, tecnico-organizzative ed economiche da parte della pubblica amministrazione.

Il principio ispiratore delle leggi richiamate si sostanzia nel riconoscimento dell'omogeneità nelle finalità di due soggetti, soggetto istituzionale e soggetto sociale, che, ferme restando le proprie specificità, perseguono entrambi l'interesse generale della comunità alla promozione umana.

Si rafforza, pertanto, l'affermarsi del principio di sussidiarietà, elevata a rango costituzionale dall'art. 118 della Costituzione, in particolare della sussidiarietà orizzontale, per cui competenze e funzioni devono essere attribuite alle formazioni sociali qualora queste siano in grado di assolvere a compiti sociali.

PRECISATO INOLTRE CHE :

- in attuazione dell'art. 45 della Costituzione ed allo scopo di promuovere opportunità di occupazione e inclusione sociale tramite un modello di cooperazione, la Legge 8 novembre 1991, n. 381 consente l'affidamento di appalti pubblici, anche in deroga alla disciplina generale in materia di contratti della pubblica amministrazione, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 del citato testo normativo.
- Più precisamente quest'ultimo – al comma 1, modificato dalla l. 23.12.2014 n. 190 recita come segue

«Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità Europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'Iva sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 132. Le convenzioni in parola sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.

- Al fine di garantire la corretta applicazione di siffatta deroga, è necessario individuarne precisamente i limiti soggettivi ed oggettivi;

La legge 381/1991 individua due distinte tipologie di cooperative:

- cooperative di tipo A, che svolgono servizi socio-sanitari ed educativi, volti, attraverso l'impiego di soci lavoratori, a fornire servizi socio-sanitari ed educativi a favore di persone bisognose di intervento in ragione dell'età, della condizione familiare, personale o sociale;
- cooperative di tipo B, che svolgono attività diverse da quelle di tipo A (agricole, industriali, commerciali o di servizi), al fine di promuovere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Entrambe le tipologie in esame, sono riconducibili alla categoria generale della «società cooperativa» di cui l'art. 2511 c.c..

Conseguentemente le stesse devono essere iscritte nel registro delle imprese per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica e devono osservare le specifiche disposizioni del codice civile per esse dettate (Libro V, Titolo VI, Capo I), nonché, per quanto non previsto dal citato Titolo, le norme sulle società per azioni se compatibili.

Le cooperative sociali, inoltre, sono incluse ex lege nell'ambito della categoria più ristretta delle cooperative a mutualità prevalente, questa circostanza consente a tali società di godere di specifici benefici fiscali, previa iscrizione nell'apposito albo ministeriale 33, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci ex art. 2512 c.c.34.

La necessità di preservare una netta separazione tra le attività di tipo A e di tipo B deriva dal diverso regime giuridico cui sono sottoposte: la deroga contenuta nell'art. 5, si applica solo agli affidamenti disposti a favore delle cooperative di tipo B; di contro le cooperative di tipo A concorrono sul mercato con gli altri operatori economici in caso di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica dei servizi socio-sanitari ed educativi:

VISTO l'art. 9, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 il quale, nel sostituire il comma 3 bis dell'art. 33 del Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 "Codice degli Appalti", ha disposto che i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, e che, in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art 23 ter del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014, così come stabilito dal Decreto Legge n. 191/2004 convertito con legge n. 11/2015 – Art. 8 comma 3 ter - le disposizioni suddette sono entrate in vigore il 1° novembre 2015 (Art. 1 comma 169 della Legge n. 107 del 13/07/2015) e solo i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 06/07/2015 avente ad oggetto : Adesione ed approvazione nuovo schema di convenzione con provincia di Vicenza per "Istituzione di una stazione unica appaltante per i lavori e le forniture di beni e servizi"

VISTA la legge n. 208 del 28/12/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) che ha modificato le modalità di acquisizione di beni e servizi per un verso modificando il limite minimo di abitanti per procedere autonomamente ad acquisto sotto i 40.000,00 EURO e per un altro liberalizzando le modalità di acquisto per importi sotto i 1.000,00 EURO.

CHE a seguito delle sopra citate modifiche le modalità di acquisto di beni e servizi hanno introdotto la possibilità per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti di effettuare in maniera autonoma acquisti di beni e servizi fino ad EURO 40.000,00 mentre viene eliminato l'obbligo di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici per importi inferiori ad EURO 1.000,00

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in vigore dal 19 aprile 2016 e, in particolare:

- *art. 36, comma 2: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;”;*
- *art. 37, comma 1: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. ...”;*

ACCERTATO CHE :

- ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore del contratto in questione è pari ed EURO 37.799,58 al netto di IVA e quindi, inferiore ad EURO 40.000,00;
- il prodotto in oggetto, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 “Uso della procedura negoziata senza prelievo pubblicazione di un bando di gara”, per ragioni di natura tecnica attinenti alla tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato

CONSIDERATO CHE

- il servizio in questione è, alla data odierna, gestito dalla cooperativa sociale onlus “CON TE” con sede a Quinto Vicentino in Via Leopardi n. 67 P.IVA 02528180249 e l'affidamento del servizio avrà termine il 31/03/2017;

DATO ATTO che la Cooperativa CON TE di Quinto Vicentino ha sempre garantito, nella gestione dei servizi affidati, standard qualitativi elevati, dimostrando di essere in possesso di tutte le competenze tecniche ed organizzative necessarie e di perseguire, nella propria azione gestionale l'interesse primario dei cittadini utenti dei servizi, operando sempre in un'ottica di massima collaborazione con l'amministrazione comunale di Caltrano;

ESSENDO quindi prossima la scadenza dell'affidamento, e positivo il riscontro del servizio offerto, la Giunta Comunale con delibera n. 25 in data 13/03/2017 ha espresso i seguenti indirizzi in merito demandando al responsabile del settore affari generali tutti gli adempimenti conseguenti per l'organizzazione del servizio :

- affidare alla cooperativa “CON TE “ con sede a Quinto Vicentino in Via Leopardi n. 67 P.IVA 02528180249 la gestione del servizio della biblioteca comunale per il periodo dal 01/04/2017 al 31/12/2018 in applicazione delle seguenti normative :
- Legge Nazionale n. 381/1990
- Legge Regionale del Veneto n. 23/2006
- Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 4189 del 18/12/2007
- organizzare il servizio con un monte ore settimanale pari a 23 (ventitrè) con apertura al pubblico di 5 (cinque) giorni settimanali, in via sperimentale transitoria fino al 30/09/2017, e con possibilità di estensione dell'orario di apertura al pubblico su sei giorni alla settimana includendo il sabato mattina
- chiusura estiva per due settimane

ACCERTATO CHE :

- ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore del contratto di appalto per servizi educativi in questione è stimato in EURO 37.799,58 al netto di IVA e quindi, inferiore ad EURO 40.000,00;
- è opportuno l'affidamento diretto dei servizi educativi alla Cooperativa CON TE ONLUS in relazione alla qualità dei servizi resi, alla soddisfazione dell'utenza nonché per l'esigenza di assicurarne la continuità
- la motivazione trova altresì fondamento nel riscontro obiettivo dell'aumento dei prestiti delle pubblicazioni, dalla partecipazione della collettività agli eventi organizzati e dal grado complessivo di soddisfacimento da parte della utenza alla organizzazione generale del servizio da parte dello operatore economico affidatario

RICHIAMATO l'art. 29 comma 1 del Decreto Legislativo n. 276 del 10.09.2003 il quale dispone :

“ Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”

VISTA la proposta economica trasmessa dalla cooperativa sociale onlus CON TE ed acquisita al protocollo comunale in data 21/03/2017 al n. 1247 nonché il relativo progetto di esecuzione con la quale si rende disponibile alla esecuzione del servizio affidato per il periodo 01/04/2017 – 31/12/2018 alle seguenti condizioni economiche :

EURO mensili 1.799,98 esente I.V.A. per numero 23 (ventitrè) ore settimanali

DATO ATTO che a tale servizio è stato attribuito dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici il seguente (CIG) - codice Identificativo di gara n. Z1E1DF1CF6

DATO ATTO altresì della positiva verifica della ditta attraverso il DURC (documento unico di regolarità contributiva) acquisito on line e dell'avvio della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

DI PRECISARE, in adempimento a quanto disposto dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, i seguenti elementi che configurano la presente quale determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. :

- la finalità da perseguire è quella illustrata ai punti precedenti;
- l'oggetto della prestazione è costituito dall'affidamento della gestione del servizio della biblioteca comunale per il periodo dal 01/04/2017 al 31/12/2018
- le clausole del rapporto sono descritte nel contratto sottoscritto tra il Comune di Caltrano e l'operatore economico affidatario del servizio
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto ricorrono le seguenti condizioni :
 - l'importo è inferiore al limite di EURO 40.000,00, entro il quale è ammesso l'affidamento diretto

PRECISATO che, ai fini dell'individuazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è prevista nell'anno 2017;

ACCERTATA la compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge 102/2009, della presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio, coerente con gli obiettivi di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” sulla c.d. “tracciabilità dei flussi finanziari” ed in particolare i commi 1 , 3 e 8

DATO ATTO, ai sensi dell'articolo 147- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa”

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 in data 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

RICHIAMATO l'articolo 107, terzo comma del D. Lgs. n. 267/2000 nel quale è previsto che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi

RICHIAMATO l'articolo 109 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, comma 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97 comma 4) lettera d) , possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica anche in deroga ad ogni diversa disposizione

VISTI :

- il piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2017, approvato con delibera di giunta comunale n. 26 del 16/0/2017 a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio competente l'obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziare ;
- il decreto del Sindaco prot. 2001 del 27 maggio 2014 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai responsabili dei servizi a norma dell'art 50 comma 10 del Testo Unico n. 267 del 18.08.2000;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 57 in data 07.09.2001 ;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016

DETERMINA

1) DI CONSIDERARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2) DI AFFIDARE alla cooperativa "CON TE " con sede a Quinto Vicentino in Via Leopardi n. 67 P.IVA 02528180249 la gestione del servizio della biblioteca comunale per il periodo dal 01/04/2017 al 31/12/2018 in esecuzione degli indirizzi espressi dalla Amministrazione Comunale con delibera n. 25 del 13/03/2017

3) DI DARE ATTO CHE :

- l'affidamento diventerà definitivo ed efficace dopo l'accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 19/04/2016, n. 50, è il responsabile del settore affari generali

4) DI DARE ATTO ALTRESI' che l'affidamento è subordinato , oltre al possesso da parte della cooperativa CON TE dei requisiti di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 , anche al possesso dei seguenti requisiti :

- essere iscritta all'albo regionale delle cooperative
- essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica di cui al D. Lgs. N. 220 del 02/08/2002 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001 n. 142 recante : Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore ;
- essere in regola con le norme di cui agli articoli 2,3,4,5,6 della legge 03.04.2001 n. 142 relative al rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa ed alle altre norme applicabili al socio-lavoratore, nonché all'esistenza ed al rispetto del regolamento interno delle cooperative sociali;
- rispettare nei confronti dei lavoratori le normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale, retributiva e di prestazione di lavoro

5) DI APPROVARE l'allegata bozza di scrittura privata che regola i rapporti tra il Comune di Caltrano e la Cooperativa affidataria del servizio, che si **allega sub A)** al presente provvedimento perché ne faccia parte integrante e sostanziale;

6) DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà ad assumere adeguato impegno di spesa

7) ai fini del rispetto della legge 136/2010 si subordina l'efficacia del servizio alle seguenti prescrizioni:

- a. la ditta Cooperativa Sociale CONTE onlus assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
 - b. la ditta Cooperativa Sociale CONTE onlus si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria,
 - c. la ditta Cooperativa Sociale CONTE onlus si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori/subcontraenti, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, le seguenti clausole:
 - *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche*
 - *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria*
1. • *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)*

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dal Santo Moreno

Affidamento gestione del servizio biblioteca comunale 2017/2018/appalto biblioteca

PARERE REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ☐ non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ☒ Ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000 attesta la regolarità contabile Ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 attesta la copertura finanziaria. Registrato impegno contabile n° ____/____ In data ____/____ Caltrano li ____28.03.2017____ Il Responsabile del Settore f.to Franco Nicoletti _____	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi dal ____03.04.2017____ Il Funzionario Incaricato f.to Dott.ssa Crosara Laura _____	PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Caltrano li ____03.04.2017____ IL FUNZIONARIO INCARICATO f.to Dott.ssa Crosara Laura _____
--	---	--

Scrittura privata n. ____/2017

CONVENZIONE TRA LA COOPERATIVA SOCIALE "CON TE" ONLUS
ED
IL COMUNE DI CALTRANO
PER IL SERVIZIO A SUPPORTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

L'anno duemiladiciasette il giorno ____ del mese di ____ presso la residenza municipale
del Comune di Caltrano

TRA

Il **COMUNE DI CALTRANO**, Codice Fiscale 84000910244 , rappresentato dal Sig. Dal Santo Moreno , nato a Caltrano il 21 marzo 1956, C.F. DLS MRN 56C21 B433F, nella qualità di responsabile del settore affari generali del Comune di Caltrano, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della amministrazione che rappresenta ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 ed in forza del decreto del Sindaco n. di prot. 2001 del 27 maggio 2014

E

La **Cooperativa Sociale "Con Te"** Onlus di Quinto Vicentino, codice fiscale 02528180249, rappresentata dal Presidente dott. Silvio Bazzara, nato Trieste il 08.02.1971, legale rappresentante

PREMESSO

Che il Comune di Caltrano intende fornire un servizio di supporto alla Biblioteca Comunale tramite la procedura dell'affidamento diretto alla Cooperativa Sociale di tipo A sopra menzionata in attuazione della L.R. n. 23/2006 "Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione sociale" e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 4189/2007;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
(OGGETTO DELLA PRESTAZIONE)

Il presente disciplinare ha per oggetto i seguenti servizi della Biblioteca Comunale con utilizzo di materiali ed attrezzature di proprietà dell'Ente.

Il servizio dovrà essere svolto presso gli attuali locali della Biblioteca Comunale siti in Caltrano in Via Galilei n. 2 ;

I servizi richiesti sono:

- Accoglienza del pubblico, orientamento ai servizi e prima informazione;
- Tesseramento e trattamento dei documenti;
- Operazioni informatizzate di prestito librario, rinnovo testi (controllo eventuali prenotazioni), restituzione, controllo dei documenti, ricollocazione a scaffale, riordino;
- Prenotazioni: ricerca testo, inserimento codici, avviso all'utente della disponibilità del testo;
- Assistenza e informazione in area ragazzi;
- Verifica stato utenti passivi (ritardo e sollecito);
- Fotoriproduzione;

- Postazione internet (assistenza, controllo e informazione ai servizi multimediali e relative relazioni);
- Timbratura e copertinatura dei volumi e manutenzione degli stessi.

ART. 2 (DURATA)

Il servizio avrà durata dal 01.04.2017 fino al 31.12.2018. Da una delle parti può essere data disdetta con preavviso di almeno sei mesi. In caso di verifica negativa o di gravi inadempienze ai contenuti della presente convenzione, il Comune indicherà gli addebiti alla Cooperativa e potrà, a giudizio insindacabile, decidere con effetto immediato, dopo la giustificazione o la mancata risposta, la sospensione o la risoluzione della presente convenzione.

ART. 3 (COSTO DEL SERVIZIO)

L'onere a carico dell'Ente affidante viene determinato in € 1.799,98 mensili per un numero di 23 ore la settimana e prevedendo due settimane di chiusura l'anno da concordare con l'amministrazione.

Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato dall' Amministrazione Comunale mensilmente su presentazione di regolare fattura, previa conferma delle prestazioni avvenute. In caso di mancato svolgimento del servizio nei giorni previsti, fatta eccezione per le festività e le due settimane di chiusura da concordare, già previste in convenzione, la Cooperativa applicherà una riduzione del costo offerto nella misura di € 18,20 orari esenti IVA.

Tale compenso non è soggetto a variazioni per tutta la durata della convenzione.

ART. 4 (ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI)

La Cooperativa dovrà avvalersi di proprie sedi amministrative e personale per garantire una razionale organizzazione del lavoro, evitando la rotazione interna di nuove figure per non creare disagio al servizio. Inoltre, dovrà garantire un coordinamento attivo e continuativo con il referente dell'Amministrazione Comunale. Il Responsabile del Servizio accerterà il buon funzionamento del servizio. In caso di malattia o impedimenti improvvisi, il personale della Cooperativa dovrà comunicare, con congruo anticipo, la propria assenza al Responsabile del servizio all'interno dell'Ente. La cooperativa dovrà comunque provvedere alla sostituzione del dipendente senza alcun intervento da parte dell'Ente.

ART. 5 (COPERTURA ASSICURATIVA E ONERI A CARICO DELLA COOPERATIVA)

La Cooperativa garantirà la copertura assicurativa degli operatori durante lo svolgimento della loro attività professionale, esonerando il Comune da ogni responsabilità. E' fatto obbligo, parimenti, di provvedere, con oneri a suo carico, ad adeguate coperture assicurative per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura, sia nei riguardi del personale, per effetto della sua attività, che nei confronti dei terzi. La Cooperativa assegnataria è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale del lavoro, nonché dalla contrattazione decentrata territoriale o aziendale. La Cooperativa assegnataria trasmette all'Ente, prima di dare esecuzione al contratto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

La stessa garantisce la piena disponibilità professionale dei propri operatori, tutti con specifica qualificazione richiesta dal presente disciplinare, escludendo ogni rapporto di lavoro subordinato dei medesimi nei confronti del Comune. La Cooperativa assegnataria si impegna a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non dovessero tenere una condotta professionalmente ed eticamente corretta, anche su segnalazione dell'Ente. Le segnalazioni e le richieste dell'Ente in questo senso, saranno impegnative per la Cooperativa.

ART. 6
(SPESE)

Tutte le spese per l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi sono a carico della Cooperativa ad esclusione dei materiali di consumo e delle attrezzature che saranno fornite dall'Ente. Sono inoltre a carico della Cooperativa assegnataria le incombenze previste dalla Legge 626/94 e segg. ivi compresa la nomina del responsabile per la sicurezza e le spese per la formazione e l'informazione del personale. Sono, altresì, a suo esclusivo carico le spese di registrazione, bolli, diritti, assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, ecc.

Art. 7
(CONDIZIONI PARTICOLARI)

La Cooperativa, pena l'annullamento della convenzione, dovrà garantire:

- di essere iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, ai sensi della L.R. 24/94;
- la regolarità con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D. Lgs. 220/2002;
- il rispetto delle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, della legge n. 142/2001 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" relative al rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa e ad alle altre normative applicabili al socio lavoratore, nonché all'esistenza ed al rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociali;
- il rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro.

Inoltre, la Cooperativa si impegna a:

- a) far eseguire le attività da personale di comprovata esperienza, moralità e fiducia e a comunicare per iscritto le generalità;
- b) allontanare il personale che non risultasse idoneo all'incarico conferito dietro semplice comunicazione dell'Amministrazione;
- c) comunicare per iscritto, con congruo anticipo, le generalità del personale che verrà eventualmente sostituito durante la durata della convenzione;
- d) mantenere, di norma, per detto servizio sempre la medesima persona, salvo sostituzioni per malattia e ferie;
- e) nominare un responsabile che tenga i rapporti con il funzionario comunale responsabile del servizio.

È obbligo del Comune provvedere ad assicurarsi che le procedure di sicurezza ed eventuali variazioni siano trasmesse alla Cooperativa.

ART. 8
(FATTURAZIONE E PAGAMENTI)

Le fatture dovranno essere mensili posticipate. Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dall'emissione della fattura previa verifica sulla regolarità della fattura stessa da parte dell'ufficio incaricato.

ART. 9
(PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

Qualora venissero rilevate inadempienze da parte dell'ente, il responsabile procederà alla immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la cooperativa a formulare le proprie contro deduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni.

Nel caso in cui la cooperativa non contro deduca nel suddetto termine oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata una penalità nella misura che sarà stabilita da apposita Commissione, composta da tre persone e nominata dal Sindaco. Detta penalità non potrà essere inferiore all'1% né superiore al 10% del compenso mensile. Dopo la prima inadempienza, non potrà essere inferiore al 5% del compenso predetto, restando comunque fermo il limite massimo del 10%.

Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante ritenuta sulle rate del corrispettivo dovuto.

L'eventuale inadempienza contestata successivamente alla terza determinerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale comunicata a mezzo lettera raccomandata a.r., fatto sempre salvo il risarcimento del danno subito in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto.

ART. 10
(INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI)

La cooperativa, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53 – comma 16 ter – del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della medesima cooperativa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto

ART. 11
(NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELLA
COOPERATIVA)

La cooperativa si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, che viene consegnato in copia, in data odierna, al legale rappresentante. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la stazione appaltante la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 10
(TUTELA DELLA PRIVACY)

L'assegnazione del servizio bibliotecario comporta automaticamente l'autorizzazione al trattamento dei dati da parte dell'Ente per i propri fini istituzionali.

Caltrano, lì ____/____/2017

COMUNE DI CALTRANO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG.
(Dal Santo Moreno)

COOPERATIVA SOCIALE CON TE
IL PRESIDENTE
(Silvio Bazzara)